

**Protocollo**

A - 28330/2021

Data protocollo: 08/07/2021

Data documento: 08/07/2021

Gruppo di**Corrispondente**

260860099 - Tribunale Ordinario di Treviso

Oggetto

RG 7935/2020/CC - POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 7935/2020/CC - SENTENZA A VERBALE

Affare Legale

414/2013

AOO: aoove**Materia**

189 - ALTRE SANZIONI

Sezione

-

Assegnatario**Atto**

902 - SENTENZA RITIRATA CON SCADENZA A 6 MESI

Udienze**Scadenze**

08/01/2022 - IMPUGNAZIONE

Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo

AOOVE-A-2021-28330.pdf
VE#0028330-2021AAOOVE-001-IndiceBusta.xml
VE#0028330-2021AAOOVE-006-daticert.xml
VE#0028330-2021AAOOVE-002-Comunicazione.xml
VE#0028330-2021AAOOVE-003-1674s.pdf
VE#0028330-2021AAOOVE-004.pdf
VE#0028330-2021AAOOVE-005.pdf

Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa

VE#0028330-2021AAOOVE-003-1674s.pdf
VE#0028330-2021AAOOVE-004.pdf
VE#0028330-2021AAOOVE-005.pdf



TRIBUNALE DI TREVISO

Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
L689/1981 (violazione codice strada) R.G. 7935/2020

Promosso con ricorso depositato il 04/12/2020

Da [REDACTED]

Contro: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggi 08/07/2021, ad ore 10:00 dinanzi al Giudice Dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED] si dà atto che la presente udienza viene trattata cartolarmente
a mente dell'art. 83, co. 7, lett h, D.L. 18/2020 così come convertito con
L. n. 27/2020;

Il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, che tengono luogo
alla discussione orale e alle conclusioni rassegnate, decide la causa
come da sentenza con motivazione contestuale.

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

I^A SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa [REDACTED] all'udienza dell'8.7.2021, esaurita la discussione con modalità cartolare e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 7935/2020 di ruolo generale dell'anno 2020 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

[REDACTED] con gli avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Venezia, nonché con l'Avv. [REDACTED] del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata in Venezia - Marghera (VE) [REDACTED] [REDACTED] come da procura allegata al ricorso

- APPELLANTE -

CONTRO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro *pro tempore*, **DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO**, in persona del Direttore *pro tempore*, **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, **PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**, in persona del Prefetto *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici, in piazza San Marco n. 63, sono domiciliati *ex lege*

- APPELLATI -

OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Treviso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009

In fatto

In data 23.3.2010, gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso effettuavano dei controlli presso la ditta [redacted] con sede a [redacted] al fine di verificare l'osservanza da parte della stessa della normativa vigente nel settore autotrasporti.

Veniva richiesta, a tal fine, l'esibizione dei dischi cronotachigrafi installati sugli autoveicoli e relativi a tutti gli autisti in forza, limitatamente alle prime due settimane del mese di febbraio 2010.

All'esito di tali controlli, gli ispettori accertavano il mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo da parte di trentasei autisti e, in data 20.10.2010, la DPL notificava a ciascuno dei predetti autisti - quali trasgressori - e alla [redacted] - quale obbligata in solido - i verbali di contestazione dell'illecito amministrativo conseguente alla violazione degli artt. 6, *punto 1*, e 7 Reg. CE 561/06.

In parti data, alla [redacted] e alla legale rappresentante all'epoca dei fatti [redacted] veniva altresì notificato il verbale con il quale si contestava l'illecito amministrativo conseguente al non aver organizzato l'attività aziendale in modo da consentire ai dipendenti di rispettare i tempi di guida e riposo prescritti dalla legge, in violazione degli artt. 6, *punti 1-2-3*, 7, 8 e 10, *punto 2*, Reg. CE 561/06 nonché dell'art. 174, comma 14, C.d.S.

Con distinti ricorsi [redacted] ciascuno congiuntamente alla [redacted] quale

obbligata in solido, nonché [REDACTED]

impugnavano davanti al Giudice di Pace di Treviso gli atti di contestazione di illecito amministrativo e convenivano in giudizio la DPL e il Prefetto di Treviso.

Il Giudice di Pace, riunite le cause per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, con sentenza n. 544/2012 rigettava i ricorsi e confermava la validità dei provvedimenti opposti.

Contro la sentenza di rigetto proponevano appello, avanti il Tribunale di Treviso, i signori [REDACTED]

Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 97, il Tribunale di Treviso, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertava il difetto di competenza sanzionatoria in capo alla DPL relativamente a violazioni di norme del Codice della Strada e dichiarava come conseguenza la nullità dei verbali di accertamento.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione, con unico atto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Treviso. Resistevano con controricorso [REDACTED] proprio nonché quale legale rappresentante della [REDACTED] e la [REDACTED] mentre gli altri intimati - [REDACTED] - non proponevano difese.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso con ordinanza n. 18462/2020, nella quale affermava la competenza sanzionatoria della DPL (ora Direzione Territoriale del Lavoro) e cassava la sentenza del Tribunale di

Treviso in sede d'appello, rinviando la decisione allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato.

Alla luce di tale rinvio [REDACTED] in proprio, riproponeva appello avverso la sentenza n. 544/2012 del Giudice di Pace di Treviso Avv.

[REDACTED] per i seguenti motivi: **1)** *erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto con riferimento al termine decadenziale previsto per la notifica dei verbali per infrazione del Codice della Strada ex art. 201, comma 1, D.Lgs. 285/1992;* **2)** *erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto con riferimento all'indicazione nei verbali impugnati delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto, nonché degli estremi delle infrazioni ex artt. 200 e 201 C.d.S.;* **3)** *omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 10 Reg. CE 561/06 e dell'art. 174, comma 9, C.d.S.;* **4)** *omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del motivo relativo alla carenza di contestazione sull'elemento costitutivo della violazione ex art. 10 Reg. CE 561/06;* **5)** *erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto con riferimento al corretto funzionamento del cronotachigrafo ex artt. 3 e 23, comma 12, l.689/1981;* **6)** *omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del motivo di ricorso relativo all'errata qualificazione della sanzione pecuniaria in relazione al numero di autisti coinvolti ex art. 174, comma 9, C.d.s.*

A fronte del ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., si costituivano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di

Treviso chiedendo il rigetto delle pretese avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e in diritto.

In diritto

L'appello proposto merita accoglimento, essendo fondati e risolutivi il primo e il quarto motivo di appello che, in virtù del principio della ragione più liquida, rendono ultronea la trattazione degli ulteriori motivi proposti.

Sicuramente valenza assorbente assume il quarto motivo di appello, con il quale la ricorrente prospetta un *error in procedendo* del Giudice di prime cure, avendo egli omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo alla carenza di contestazione sull'elemento costitutivo della violazione ex art. 10 Reg. CE n. 561/2006.

Entrando nel merito di tale motivo, va premesso che con il Reg. CE n. 561/2006 il legislatore comunitario ha sancito una dettagliata disciplina in materia di periodi di guida, di interruzioni e di periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, lasciando alla volontà dei singoli Stati Membri la facoltà di determinare la fattispecie sanzionatoria per la violazione di tale Regolamento, sia per quanto concerne l'elemento costitutivo dell'illecito sia per quanto riguarda la relativa sanzione.

Nell'ordinamento giuridico italiano, il regime delle sanzioni applicabili per le violazioni dei precetti contenuti nel Regolamento CE n. 561/2006 è attualmente stabilito dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e sue successive modificazioni. Nodo centrale dell'impianto sanzionatorio è senza dubbio costituito dall'art. 174, rubricato "*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*".


Tale norma, ferma restando la responsabilità del singolo conducente per le violazioni dallo stesso commesse in materia di tempi di guida e riposo nell'autotrasporto (art. 174, commi da 4 a 9, CdS) e ferma restando la responsabilità solidale, in capo all'impresa da cui dipende l'autore della violazione, per il pagamento della sanzione da questi dovuta (art. 174, comma 13, CdS), prevede, al comma 14, una distinta fattispecie di responsabilità - principale e diretta - dell'impresa: quando quest'ultima, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute del Reg. CE n. 561/2006, **ovvero** non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, la stessa è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, precisamente individuata tra un minimo ed un massimo, per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, oltre alle pene previste ove il fatto costituisca reato.

Orbene, premesso tale panorama giuridico attuale, è necessario precisare che l'art. 174, comma 14, così come oggi articolato, è il risultato di una modifica introdotta dal nostro legislatore con la L. n. 120/2010 del 29 luglio 2010. In considerazione della data del controllo effettuato presso la sede della [REDACTED] ovvero il 23 marzo 2010, al caso di specie dovrà applicarsi, *ratione temporis*, la disciplina precedente alla predetta novella legislativa, contenuta nell'allora art. 174, comma 9, C.d.S, secondo cui *"l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 [ora Reg. CE 561/06: n.d.r.] e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento [...]"*.

Dal raffronto delle due fattispecie *ante* e *post* riforma, si riscontra come la

particella “e” sia stata integralmente sostituita dalla particella “ovvero”, la quale evidenzia una diversa volontà del nostro legislatore; nella prima ipotesi, ai fini della sussistenza dell’illecito e per l’applicazione della relativa sanzione, dovevano sussistere **congiuntamente** entrambe le condizioni ivi previste, ossia la violazione del Reg. CE n. 561/06 e la mancata o irregolare tenuta dei prescritti documenti. La seconda ipotesi, invece, introduce un principio di **non dipendenza** tra le due condotte, essendo sufficiente il verificarsi di una sola delle due condizioni ai fini del perfezionamento dell’illecito *de quo*.

Posto dunque che la norma applicabile al caso di specie va individuata nell’art. 174, comma 9, *ante* riforma, il quale costruiva la fattispecie sanzionatoria sulla base di due distinti presupposti oggettivi, si può agevolmente constatare come il secondo elemento costitutivo di cui sopra - mancata tenuta dei prescritti documenti oppure tenuta irregolare o alterazione degli stessi - non sia mai stato oggetto di contestazione da parte degli appellati.

Si aggiunga che, a seguito della richiesta di produzione integrale della documentazione necessaria ai fini degli accertamenti, la  S.r.l. ha prontamente provveduto ad esibirla, dimostrando così la regolare tenuta della stessa, tant’è che a seguito dell’esame dei documenti aziendali nulla è stato rilevato o contestato dagli Ispettori a ciò preposti.

In ogni caso, si osserva che non sono stati rispettati nemmeno i 150 giorni previsti per la notifica dei verbali impugnati, come deduce la ricorrente con il primo motivo di appello.

L’art. 201 del Codice della Strada prevede, al primo comma, che il termine

di 150 giorni - ora 90 giorni, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120 - per la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione decorra dal momento dell'accertamento della stessa; l'omessa tempestiva notificazione del verbale di accertamento è sanzionata dallo stesso art. 201, comma 5, con l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta. Assume, dunque, rilievo dirimente stabilire cosa si intende per "accertamento".

Sebbene la Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2001 preveda che **il download dei dati debba essere formalizzato in quanto atto di accertamento**, ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorra il termine per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione, merita adesione il più recente orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo cui "*in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come **comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti** e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del*

termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione" (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 9311/2007; Cass. civ. 23608/2009).

Ciò premesso, questo Tribunale, nell'operare il proprio sindacato sulla congruità del periodo impiegato per l'accertamento dell'illecito e per l'esame dei dati forniti, non ritiene congruo il periodo di tempo decorso - di quasi sei mesi - prima di procedere alla notifica delle violazioni.

Si riscontra, infatti, che il download dei dati, consegnati per il loro esame su supporto informatico, è avvenuto in data 13 aprile 2010 (doc. 6, fascicolo GDP - parte I), mentre la conclusione degli accertamenti è avvenuta solo in data 5 ottobre 2010, come si legge espressamente nel verbale di accertamento notificato alla ██████████ doc. 1, fascicolo GDP - parte I). Il decorso di un lasso di tempo così prolungato non appare giustificabile, in considerazione non solo della "meccanicità" di tali controlli, ma soprattutto della fondamentale esigenza di tutelare il diritto di difesa del soggetto trasgressore, che non può essere indebitamente compresso per eventuali inefficienze o ritardi interni alla Pubblica Amministrazione competente.

Consegue a quanto esposto che il verbale di accertamento prot. n. 39285086/076, emesso in data 15.10.2010 nei confronti dell'odierna appellante, deve essere considerato a tutti gli effetti nullo.

Le spese del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Treviso,

tenuto conto della qualità delle parti e della natura delle questioni trattate, vanno integralmente compensate. Le spese del presente grado di giudizio innanzi al Tribunale di Treviso e del giudizio in Cassazione, la cui determinazione veniva rimessa a questo Giudice, vanno, invece, liquidate secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica nella causa in grado di appello proposta con ricorso tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione

1) Accoglie l'appello proposto da [REDACTED], per l'effetto, riforma *in toto* la sentenza del Giudice di Pace di Treviso, Avv. [REDACTED], n. 544/2012 del 26.06.2012, con conseguente annullamento del verbale prot. n. 39285086/076 del 15.10.2010;

2) Compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio dinnanzi al Giudice di Pace;

3) Condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite riferite al presente giudizio, che liquida nella somma di **€. 4.000,00** per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.

4) Condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese di lite relative al giudizio in Cassazione, che liquida nella somma di **€. 3.000,00** per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.

Treviso 8 luglio 2021

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa 

Messaggio Ricevuto

Oggetto:

Ricevuto:

Mittente:

Destinatari:

Contenuto: **Questo file deriva dalla esplosione dell'archivio ZIP: VE#0028330-2021AAOOVE-003-1674s.pdf.zip che e' stato decompresso nei singoli allegati associati a questo documento**

Allegato: VE#0028330-2021AAOOVE-003-1674s.pdf

Messaggio Ricevuto

Oggetto: COMUNICAZIONE 7935/2020/CC
Ricevuto: giovedì 08/07/2021 15:15:54
Mittente: tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it
Destinatari: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
Contenuto: --

Comunicazione di cancelleria
Sezione: S1

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 7935/2020

Giudice

Attore principale

Conv. principale: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 1241/2021 (Riforma totale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 08/07/2021 15:15

Registrato da

--

Allegato: VE#0028330-2021AAOOVE-001-IndiceBusta.xml
Allegato: VE#0028330-2021AAOOVE-002-Comunicazione.xml
Allegato: VE#0028330-2021AAOOVE-004.pdf
Allegato: VE#0028330-2021AAOOVE-003-1674s.pdf